


ATTO N. 1341

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1070 del 29.7.2002)*

“Contributi regionali per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 7.8.2002*

Trasmesso alla III- I Commissione Consiliare Permanente il 3.9.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: CONTRIBUTI REG.LI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/07/2002 n. 1070

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ", e la relazione e gli allegati che lo accompagnano, dando mandato al proprio Assessore di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 


Disegno di legge: "Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

R E L A Z I O N E

La Legge nazionale 13/89 ha istituito un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questo fondo è stato annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti fino all'anno 2000. Da due anni ormai non è stato previsto da parte del Governo ulteriore contributo per le finalità sopra dette.

Si è reso pertanto necessario individuare finanziamenti che potessero integrare quelli dello Stato per gli interventi previsti dalla suddetta legge.

Nel corso della predisposizione del Documento Annuale di Programmazione Economica della nostra Regione, iniziata nel giugno 2001, tale obiettivo non è stato inserito tra i prioritari in quanto non vi era certezza dei finanziamenti necessari per coprire il fabbisogno regionale. Nella fase successiva di approvazione del bilancio regionale di previsione sono state individuate delle risorse pari a Euro 516.000,00 le quali sono state inserite nella tabella B) allegata alla legge finanziaria. Tale obiettivo deve essere proposto nell'ambito della programmazione 2003 - 2005 anche in relazione alle ulteriori eventuali risorse che si renderanno disponibili.

La situazione attuale delle richieste inoltrate dai cittadini dell'Umbria presso i Comuni di residenza risulta essere di Euro 1.705.000,00 circa al marzo 2002 e le domande ancora da evadere sono 313 nella provincia di Perugia e 83 in quella di Terni per un totale di 394.

La procedura per la assegnazione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è quella prevista e ormai consolidata dalla L. 13/89 e dalla circolare ministeriale 22 giugno 1989 n.1669/U.L. di applicazione della stessa. Questa procedura prevede che i cittadini presentino la domanda al Comune di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comune redige la graduatoria comunale entro il 31 marzo di ogni anno inviando il documento all'Ufficio regionale competente. Quest'ultimo determina il fabbisogno regionale. La Giunta regionale approva il fabbisogno complessivo ed invia la richiesta al Ministero competente per l'assegnazione dei contributi per coprire il fabbisogno regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Con la scarsità dei finanziamenti statali dovuti ad una riduzione di disponibilità da alcuni anni a questa parte (dal 1994) si è avuto un continuo e costante aumento di domande non soddisfatte.

Tale meccanismo ha creato l'aspettativa dell'assegnazione dei fondi nei cittadini che hanno fatto la richiesta. Pare quindi opportuno dare una significativa risposta ai suddetti cittadini al fine di agevolare la loro condizione ed aumentare così la qualità della vita delle persone costrette in condizioni di handicap.



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Consistono nel prelevamento dal fondo speciale delle risorse assegnate per la successiva iscrizione nella unità previsionale di base di assegnazione.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2002	2003	2004
Saldo da finanziare	€ 516.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 516.000,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La copertura è rinviata alla legge finanziaria degli esercizi successivi.

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione
IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
(Dr. Stefano Strona)

Stefano Strona



Disegno di legge: Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.

2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla l. 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno, n.1669/U.L., di applicazione della stessa.

Art. 2.
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa cinquecentosedici mila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità revisionale di base 12.2.2006, denominata "Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio annuale 2002.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominato "Fondi speciale per spese di investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n.5.

3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 12022

Perugia

Daglio

Al Direttore alle politiche
territoriali, ambiente e
infrastrutture

Ing. Luciano Tortoiooli
Sede

Oggetto: Disegno di legge “ Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 22 luglio 2002., ha espresso parere favorevole nel testo allegato, rielaborato a cura della Direzione proponente e del Servizio Affari giuridici e legislativi, secondo le indicazioni espresse dal Comitato nella seduta dell'8 luglio 2002.

La Direzione regionale alle Risorse finanziarie, umane e strumentali, tramite il proprio rappresentante dr. Stefano Strona, delegato dal Direttore, ha tuttavia rilevato che allo stato attuale i contributi di cui al disegno di legge di cui trattasi sono privi di copertura finanziaria pluriennale e si qualificano, quindi, come contributi straordinari per l'anno in corso.

Cordiali saluti.

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Polit. Territ.- Ambiente e Infrastr.	
010441/1	25/06/2002
Cat. 2	Cl. 5
Fasc. 16	

*Il Presidente
Avv. Marco Ruffini*

Allegato: Disegno di legge

DF/mlb
Comitato/pareri/Tortoiooli/barrarchit



DISEGNO DI LEGGE: "CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI".

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.
2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla l. 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.

Art. 2.
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedici mila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata "Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio annuale 2002.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominato "Fondi speciali per spese di investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

